

N. 09090/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04892/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2018, proposto da Giovanni Sanfilippo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Brunelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare, 71, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Giachino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilaria Brunelli in Roma, viale Giulio Cesare 71;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, non costituito in giudizio; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Amministrazione Autonoma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto prot n. 6248 di decadenza del punto di raccolta codice n. 95008 – Ctd emesso a seguito di procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190, emesso in data 16.01.2018 dall' AAMS – Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopoli Giochi, Ufficio

Scommesse e Giochi Sportivi a Totalizzatore, ai sensi degli articolo 10, comma 2, lettera c) d) e h) del disciplinare per la raccolta delle scommesse mediante concessionario di Stato, di cui all'art. 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, notificato in data 23 gennaio 2018, relativo alla decadenza del punto di raccolta codice n. 95008; nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi all'impugnato atto e lesivo dei diritti del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Amministrazione Autonoma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità di titolare del punto sito in Mascalucia (CT), Corso Michelangelo n. 4, alla raccolta delle scommesse attraverso il concessionario "Gierre Games srl", avente codice diritto n. 95008, ha impugnato il decreto di revoca meglio specificato in epigrafe in quanto lesivo del proprio interesse alla prosecuzione della suddetta attività.

La domanda di annullamento proposta si affida - come motivi di doglianza - alla seguente prospettazione:

-Violazione di legge in relazione agli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, e 10 comma 2 lettere c) d) e h) del disciplinare per la raccolta delle scommesse mediante

concessionario di Stato, di cui all'art. 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Eccesso di potere.

Allo scopo si pongono in evidenza le seguenti circostanze:

-all'interno dell'attività commerciale del ricorrente sono in realtà messi a disposizione degli utenti dei semplici PC per una libera navigazione su internet e non certo per l'effettuazione di giochi a distanza in modalità on-line;

- errato richiamo nel verbale di contestazione e constatazione alla violazione di cui all'art. 1, comma 646, della Legge 23.12.2014 n. 190 e all'art. 1, comma 923, della legge 28.12.2015 n. 208, dato che la normativa richiamata non sanzionerebbe la semplice postazione telematica, ma la sola apposizione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) TULPS, ovvero di qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegato alla rete statale di raccolta del gioco ovvero apparecchi che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni;

- dall'elencazione dettagliata e tassativa delle condotte che comporterebbero la decadenza dal diritto, appare di solare evidenza che nessuna di queste condotte viene contestata al Sanfilippo nel verbale di constatazione e contestazione redatto dai Funzionari dell'ADM di Catania; specificatamente, infatti, non viene contestata al Sanfilippo alcuna violazione delle norme che disciplinano le scommesse, né viene contestata la predisposizione di un'organizzazione, finalizzata all'esercizio e raccolta di scommesse con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative regolamentari e convenzionali vigenti; né ancora viene contestata la frode in competizione sportiva; né, infine, viene contestata una grave violazione della normativa in materia antimafia e di antiriciclaggio

E' rilevata in resistenza la mera costituzione formale in giudizio dell'Agenzia del Demanio e dei Monopoli di Stato.

All'udienza pubblica straordinaria del 14 aprile 2023 la causa è stata posta in decisione.

A seguito dell'esame della connessa domanda cautelare, la sezione ha adottato un'ordinanza di rigetto avente la seguente motivazione: “Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso non presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, in quanto presso i locali del punto di raccolta del sig. Sanfilippo risulta essere stata accertata la presenza di videoterminali che permettevano la raccolta del gioco *online* collegandosi a un sito facente capo a un soggetto privo di qualsiasi titolo, e atteso che il ricorrente, nella qualità di soggetto autorizzato alla raccolta delle scommesse, non poteva ritenersi estraneo all'utilizzo dei videoterminali presenti all'interno del proprio esercizio”.

Nel caso di specie, le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state compiutamente risolte dalla giurisprudenza nei termini che seguono, secondo cui:

Il settore del gioco a distanza è stato riordinato con la legge 7 luglio 2009 n. 88 – legge comunitaria per il 2008 – e la relativa disciplina si è completata con il decreto legge n. 40 del 2010 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 - il cui art. 2, comma 2 bis, stabilisce che la raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro è riservata ai soggetti titolari di valida concessione e deve avvenire esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica.

Tale norma – che prevede che la raccolta del gioco possa avvenire solo mediante il canale autorizzato, ovvero, con riferimento al gioco a distanza, inerente la fattispecie in esame, unicamente online - “con esclusione di qualsiasi altra sede,

modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica”, trova puntuale corrispondenza nella convenzione accessoria alla concessione – c.d. atto integrativo della concessione – la quale, all’art. 5, comma 2, impone espressamente al concessionario di “svolgere l’attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto” (art. 5, comma 2 lett. f) e, inoltre, di “osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”, secondo quanto previsto dalla lett. g) della norma in esame.

Proprio la violazione dell’art. 10, comma 2 lettere c, d, ed h, del disciplinare costituisce, nel gravato provvedimento, il fondamento per l’applicazione della sanzione della revoca irrogata.

Avuto riguardo alla individuazione della condotta imposta al concessionario nell’espletamento del servizio di raccolta del gioco a distanza, viene in ausilio, oltre al chiaro dettato delle previsioni sopra illustrate, come recate dal decreto legge n. 40 del 2010 e dall’atto integrativo, il tenore della previsione che l’art. 2, comma 2-bis del citato decreto legge n. 40 ha inteso abrogare, ovvero l’articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la quale contemplava “la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo

conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174”.

L’abrogazione di tale norma – che consentiva ai concessionari di attivare apparecchiature “che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse” - unitamente alla previsione contenuta nell’art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 40 del 2010, che stabilisce chiaramente che la raccolta del gioco può avvenire solo mediante il canale autorizzato “con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica” – previsione questa di tenore sostanzialmente corrispondente all’articolo 5, comma 2, lett. g), della convenzione sottoscritta dalla ricorrente – converge nel senso di un assoluto divieto, previsto sia a livello di fonte primaria che a livello convenzionale, dell’attività di intermediazione nel gioco, nonché dell’installazione presso sedi fisiche di apparecchiature che permettono la partecipazione telematica, le quali danno luogo a una modalità di raccolta del gioco non autorizzata.

La ricognizione degli obblighi e dei comportamenti gravanti sul concessionario, costituente il perimetro della conseguente e connessa responsabilità per le ipotesi di loro violazione, si completa con la disamina dell’art. 9 della convenzione, il quale dispone che “il concessionario è responsabile degli obblighi posti a suo carico. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione”.

Dal quadro normativo e convenzionale sopra illustrato emerge come la ricorrente abbia assunto, in primo luogo, l'obbligo – invero non contestato nella sua portata - di non svolgere alcuna attività di intermediazione per la raccolta del gioco, limitando l'attività di commercializzazione esclusivamente al canale prescelto, ossia di raccolta fisica del gioco presso luoghi fisici, neanche avvalendosi di apparecchiature che permettano la partecipazione telematica dei giocatori, e, inoltre, di non svolgere tali attività neppure per il tramite di operatori facenti parte della propria filiera di gioco.

Al riguardo, non ritiene il Collegio di poter condividere quanto affermato da parte ricorrente in ordine alla propria estraneità rispetto all'esercizio commerciale oggetto dell'accertamento.

Gli elementi accertati hanno quindi fatto emergere lo svolgimento della raccolta del gioco semplicemente *online*, come non previsto dalla concessione, quindi con canali e modalità diverse e non consentite.

Né è possibile sostenere che la ricorrente non fosse in condizione di vigilare sull'attività dei clienti cui sono state contestate le predette condotte, atteso che la convenzione accessoria alla concessione pone a carico della concessionaria – come detto – un preciso obbligo di assicurare l'osservanza dei divieti anche da parte di tutti gli operatori della propria filiera.

La stringente disciplina dettata in materia di concessioni di gioco, giustificata in ragione degli interessi implicati e dei rischi connessi, cui si affianca, quale presidio di efficacia, un rigoroso regime sanzionatorio, impone un elevato onere di diligenza in capo ai concessionari volto a rendere effettiva l'osservanza delle relative prescrizioni, attraverso l'adozione di comportamenti e misure idonee ad evitare la commissione di violazioni.

Sono positivamente riscontrabili, quindi, i presupposti della condotta ascrivibile al ricorrente quantomeno a titolo di omesso controllo e di omessa vigilanza. Correttamente, quindi, il gravato provvedimento ha irrogato alla ricorrente la sanzione contestata a titolo di mancata vigilanza quale titolare della concessione per l'esercizio del gioco a distanza, in ordine all'ottemperanza dei terzi preposti al divieto di intermediazione e di agevolazione della raccolta del gioco in luoghi fisici mediante apparecchiature elettroniche.

Peraltro, far ricadere sui concessionari tale esteso obbligo di vigilanza e di controllo trova la propria ragion d'essere nella circostanza che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proprio sulla base del presupposto che nessuna attività di gioco può essere svolta presso sedi fisiche, intrattiene rapporti unicamente con i concessionari, rimanendo del tutto estranea rispetto ai rapporti privatistici intrattenuti dai concessionari con i propri affiliati – i quali sono abilitati solo a svolgere attività di ricarica delle carte di gioco, e non di gioco – che quindi rientrano nella sfera esclusiva di controllo della concessionaria e dei quali essa sola risponde.

Ciò in coerenza con la disciplina dettata dalla convenzione che disciplina contrattualmente la concessione per i giochi a distanza, la quale, all'art. 5, lettera g), tra i vari obblighi del concessionario, prevede quello di osservare e far rispettare, nell'eventuale “attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica” (TAR Lazio, Roma, 5 novembre 2019 n. 12640; Consiglio di Stato, Sezione Seconda, parere 21 settembre 2015 n. 2656).

Discende, dalle considerazioni sin qui illustrate, l'infondatezza delle censure proposte con il ricorso in esame, che va pertanto rigettato.

L'esito del giudizio comporta la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte istante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000 a favore dell'Agencia delle Dogane e, per essa, all'Avvocatura dello Stato, distrattaria per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente, Estensore

Eleonora Monica, Consigliere

Luca Iera, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Francesco Riccio